



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

Firenze, 20 giugno 2022

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio Regionale
Antonio Mazzeo
SEDE

TESTO SOSTITUTIVO alla Proposta di Legge al Parlamento n. 7

Ampliamento delle destinazioni di uso degli immobili confiscati alle associazioni di criminalità organizzata. Modifiche al D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)

D' iniziativa dei consiglieri:

Francesco Torselli

Diego Petrucci

Vittorio Fantozzi

Alessandro Capecchi

Gabriele Veneri



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

Sommario

Preambolo

Art. 1 Assegnazione degli immobili confiscati alle associazioni di criminalità organizzata alle vittime di mafia per uso abitativo

Preambolo

Il Consiglio Regionale

Visto Art. 117 comma Costituzione.

Visto Art. 121 Costituzione.

Visto Legge n.136/2010.

Visto Decreto legislativo n. 159/2011.

Visto Decreto legge 113/2018 convertito in Legge 132/2018.



Considerato

- che l'attuale normativa integrativa ed evolutiva del cd. Codice Antimafia risulta essere mancante di una previsione estremamente importante, ossia quella che preveda la destinazione degli immobili confiscati alle esigenze abitative delle vittime degli odiosi reati di cui al 416-bis c.p.
- che sia necessario un ulteriore passo evolutivo volto ad arginare le pregiudizievoli conseguenze che si riverberano nei confronti di coloro che si ribellano al perverso meccanismo della criminalità organizzata.
- che la riforma consiste nell'ampliare il novero l'elenco delle destinazioni con quella dell'assegnazione a titolo gratuito alle vittime di mafia che versino in effettiva situazione di necessità, così da garantire una vera garanzia a coloro che collaborano con le istituzioni rompendo il muro di silenzio che troppo spesso ostacola la macchina della Giustizia.
- La presente legge garantisce un innalzamento degli standard di tutela in favore delle vittime di organizzazioni criminali di stampo mafioso, colmando una lacuna *legis* che di fatto esclude detti soggetti dall'assegnazione di immobili confiscati alle cosche. Il tenore letterale dell'attuale normativa non prevede aiuti concreti per coloro che per motivazioni differenti e a seguito di reato, abbiano esigenza documentalmente provata di sostituire l'immobile adibito a principale abitazione. Per ragioni di uniformità di tecnica normativa, criteri di elencazione ed assegnazione degli immobili restano i medesimi, nella loro parte fondamentale di quelli statuiti nel comma precedente.

Approva la seguente proposta di legge

Art. 1- Assegnazione di uso degli immobili confiscati alle associazioni di criminalità organizzata alle vittime di mafia

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 6 settembre 2011, n. 159 dopo la lettera c) bis aggiungere:

“c) ter “assegnati, a titolo gratuito, per un massimo di 5 anni, a coloro che sono vittime di uno dei reati di cui all'art.416-bis del codice penale o di delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso; coloro che si sono costituiti parte civile nel procedimento penale per i danni subiti a seguito di un reato di tipo mafioso, cui sia seguita condanna al pagamento di una provvisoria o risarcimento dei danni, o si sono costituite in un giudizio civile per il risarcimento dei danni di un reato accertato in giudizio penale ma non abbiano già ricevuto somme a titolo di risarcimento



dei danni patrimoniali e/o non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e difesa in giudizio, da parte del condannato al risarcimento del danno.

I richiedenti di cui sopra debbono possedere un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 36.000,00€, nonchè i requisiti di cui all'art. 1 comma 2 lettera B della L. 20 ottobre 1990 n.302.

Le modalità di assegnazione debbono seguire i criteri di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento di cui alla lettera c) del presente comma.

Gli enti territoriali, in collaborazione con l'autorità giudiziaria e su istanza di parte, provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che viene aggiornato con cadenza mensile nonchè a raccogliere le richieste dei soggetti di cui al primo capoverso.

L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata dichiara la sopravvenuta decadenza con specifico provvedimento, dal beneficio della destinazione del bene qualora il soggetto assegnatario venga meno dei requisiti richiesti.